

Bonus pubblicità 2022

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 608 della L. 30 dicembre 2020 n. 178) **ha prorogato al 2022** il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017. In particolare, viene disposto, anche **per il 2022**, che il credito d’imposta per investimenti pubblicitari sia concesso, ai medesimi soggetti, **nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici**, anche on line, **entro il limite massimo di 50 milioni di euro** per ciascuno degli anni.

Le **spese per l’acquisto di pubblicità** sono ammissibili **al netto delle spese accessorie**, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, **anche se ad esso funzionale o connesso**.

Il credito d’imposta spetta dunque in relazione agli investimenti effettuati in ciascuno degli anni 2021 e 2022, per cui **non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti** sugli stessi mezzi di informazione – requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime” – né la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente); ciò comporta che **possono accedere all’agevolazione**:

- i soggetti che programmano investimenti **inferiori** rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente,
- i soggetti che nell’anno precedente **non abbiano effettuato investimenti** pubblicitari;
- i soggetti che hanno **iniziato** la loro attività **nel corso dell’anno** agevolato.

Si ricorda che l’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolati.

La nuova norma, infatti, **fa riferimento soltanto agli “investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e periodici, anche in formato digitale”**, senza menzionare quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; i suddetti investimenti sarebbero quindi esclusi dall’agevolazione.

Alla luce di quanto sin qui esposto, **occorrerà presentare, presumibilmente nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo 2022, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari** in relazione agli investimenti effettuati, o ancora da effettuare, nel 2022, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Come già evidenziato lo scorso anno, è stato introdotto un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-TV). Per l’**accesso** all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare mediante l’apposito modello:

- ◆ la **“comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”**, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- ◆ la **“dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

L’articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), prevede che, **per gli anni 2021 e 2022**, il credito d’imposta sia concesso nella **misura unica del 50 %** del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per il 2022, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 % dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, **quale requisito per accedere all’agevolazione**.

Il credito d’imposta è **riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati **sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione**, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono, pertanto, ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;

- per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

L'iter per la presentazione della pratica è sempre la stessa, ovvero esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare" accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato (già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati, **tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2022, ma vi daremo aggiornamenti in merito all'apertura ufficiale del canale comunicandovi le date esatte non appena verranno rese note dagli organi competenti.**

Lo Studio